

REGOLAMENTO CONSULTA GIOVANI CASALEONE

Titolo I – Principi Generali

Art. 1 – Istituzione

È istituita la "Consulta Giovani Casaleone" quale organismo permanente di osservazione sulla condizione giovanile, di comunicazione e di ascolto dei giovani da parte dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Casaleone riconosce i valori della partecipazione alla vita sociale e dell'educazione alla democrazia da parte dei giovani. I giovani sono una risorsa, la loro partecipazione attiva e concreta e il loro protagonismo contribuiscono alla costruzione ed alla crescita di una società più democratica, solidale, produttiva e sana. I principi ai quali ci si ispira sono contenuti nel Libro Bianco sulla Gioventù dell'Unione Europea (2001): apertura, partecipazione, responsabilità, efficacia e coerenza. La Consulta Giovani diventa lo strumento e il canale primario e permanente di partecipazione del modo giovanile alla politica del Comune, quale organo principalmente consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio Comunale e della Giunta.

Art. 2 – Finalità

1. La Consulta rappresenta i giovani che vogliono partecipare all'ideazione, realizzazione e promozione di iniziative volte al benessere e al progresso sociale dei giovani.

2. La Consulta:

- a. esprime pareri consultivi sulle attività giovanili che vengono programmate e gestite sul territorio comunale;
- b. esprime pareri non vincolanti richiesti dall'Amministrazione Comunale sulle materie di pertinenza giovanile;
- c. propone politiche rivolte ai giovani;
- d. suggerisce, promuove e collabora alla realizzazione di iniziative giovanili;
- e. è strumento di informazione e conoscenza delle realtà giovanili;
- f. promuove progetti, ricerche, incontri, dibattiti e altre iniziative inerenti le tematiche giovanili;
- g. attiva e sviluppa iniziative per un miglior utilizzo del tempo libero;
- h. si rapporta con i gruppi giovanili informali presenti sul territorio;
- i. favorisce il raccordo tra i gruppi giovanili e le istituzioni locali;
- l. promuove rapporti permanenti con altre Consulte e Forum giovanili presenti nel territorio provinciale e regionale, con le Consulte ed i Forum presenti nelle altre regioni e si raccorda con il livello nazionale ed internazionale;
- m. può raccogliere, direttamente con ricerche autonome, o a mezzo delle strutture amministrative, informazioni nei settori di interesse giovanile (scuola, università, mondo del lavoro, tempo libero, sport, volontariato, cultura e spettacolo, mobilità all'estero, servizio civile, ambiente, vacanze e turismo...);
- n. promuove l'educazione e la formazione per tutti, migliorando la diffusione di informazioni e azioni di prevenzione su tematiche sanitarie, lavorative, di sicurezza, studio e ricerca;
- o. tutela e valorizza le risorse fruibili dai giovani presenti sul territorio comunale operando da stimolo per la costruzione di un solido e sinergico rapporto tra l'associazionismo giovanile, le istituzioni, le scuole, le attività sportive, il volontariato, i servizi civici, i centri di aggregazione giovanile, le attività musicali e il mondo del lavoro;
- p. promuovere il dialogo interculturale e gli scambi e gli incontri con l'alterità.

3. La Consulta è un organismo rappresentativo della comunità giovanile che opera in piena autonomia e senza fini di lucro allo scopo di diventare centro di aggregazione, analisi e confronto dei giovani con le realtà sociali operanti nel territorio.

4. I progetti e le iniziative proposti dalla Consulta devono ottenere l'approvazione dall'Assessore o dal Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili.

Art. 3 – Rapporti con le Istituzioni

1. La Consulta è un organo consultivo.

2. La Consulta collabora con il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta, l'Assessore o il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili attraverso:

- a. pareri non vincolanti;
- b. proposte di deliberazioni;
- c. iniziative e altre attività specifiche.

3. I pareri, le proposte e le iniziative sono comunicati per iscritto dal Coordinatore della Consulta.

Titolo II – Partecipanti

Art. 4 – Partecipanti

Il numero dei partecipanti è illimitato. Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovani Casaleone i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni residenti nel comune di Casaleone.

Sono ammessi a partecipare ai lavori della Consulta Giovani Casaleone, fino al compimento del 35° (trentacinquesimo) anno di età, tutti coloro che manifestano la volontà di partecipare e condividono e rispettano il presente regolamento adottato dal Consiglio Comunale.

Possono essere concesse deroghe alla residenza, ai giovani che desiderano partecipare alla Consulta pur non residenti nel Comune di Casaleone, allorquando dimostrano di avere riferimenti stabili sul territorio comunale e che qui vivono e partecipano alla vita sociale per significativi periodi.

L'adesione alla Consulta prevede una partecipazione attiva da parte dell'iscritto.

Art. 5 – Diritti e doveri dei partecipanti

I partecipanti hanno diritto di eleggere gli Organi e di essere eletti negli stessi.

Devono rispettare il presente regolamento, le eventuali regole interne di funzionamento che dovessero essere stabilite e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi della Consulta.

I partecipanti svolgono le attività in maniera personale, spontanea e gratuita, con spirito di solidarietà e correttezza morale.

I partecipanti hanno diritto ad essere informati sull'attività del Consiglio Direttivo della Consulta Giovani Casaleone.

Art. 6 – Perdita della qualità di partecipante

La qualità di partecipante si perde per:

- a. Recesso dall'Assemblea;
- b. Venir meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione ai sensi dell'art. 4;
- c. Per quanto previsto all'art. 8 c. 2;
- d. Provvedimento di esclusione disposto dal Consiglio Direttivo per grave inosservanza agli obblighi derivanti dal presente regolamento;
- e. Cinque (5) assenze ingiustificate e consecutive;
- f. Scioglimento dell'Assemblea dei partecipanti;
- g. Gravi e giustificati motivi;
- g1. ripetute violazioni del presente regolamento;
- g2. comportamento pregiudizievole all'immagine o all'attività della Consulta/ all'Amministrazione Comunale.

La perdita della qualità di partecipante comporta la decadenza dalle cariche eventualmente rivestite.

In caso di esclusione del partecipante, il Consiglio Direttivo delibererà con la maggioranza qualificata e con motivazione. L'esclusione dovrà essere comunicata al partecipante escluso entro 15 (quindici) giorni, in forma scritta, anche mediante messaggio di posta elettronica.

Art. 7 – Recesso volontario

Il partecipante che intenda recedere dalla Assemblea dei partecipanti dovrà presentare dichiarazione scritta al Consiglio Direttivo; tale dichiarazione avrà effetto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa.

Titolo III – Organi della Consulta Giovani Casaleone

Art. 8 – Organi

1. Sono organi della Consulta Giovani Casaleone: 1a – l'Assemblea dei partecipanti; 1b – il Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sono assunte e assolte a totale titolo gratuito esclusivamente da giovani, di età compresa tra il 16esimo e 35esimo anno dalla data di nascita, iscritti alla Consulta e sempre nel rispetto della parità della rappresentanza di genere.

2. Nessun componente degli organi della Consulta Giovani può ricoprire funzioni istituzionali. Tale previsione opera come causa di ineleggibilità e di decadenza dalla carica.

Art. 9 – Assemblea dei partecipanti

1. L'Assemblea è costituita da tutti i giovani residenti o domiciliati nel comune di Casaleone, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che ne abbiano fatta richiesta ai sensi del presente regolamento.

2. Ne sono membri, senza diritto di voto, anche:

a. il Sindaco;

b. l'Assessore o il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili o, in sua vece, un suo delegato;

3. I giovani che intendono far parte dell'Assemblea devono fare una richiesta al Consiglio Direttivo della Consulta. Il Consiglio Direttivo ha 15 giorni di tempo per esaminare ed accogliere la domanda di iscrizione. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione, l'iscrizione si intende accolta.

4. L'Assemblea dei partecipanti è l'organo sovrano della Consulta Giovani Casaleone ed è ordinaria e straordinaria a norma di regolamento. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti i partecipanti.

Art. 10 – Attribuzione del voto

1. L'Assemblea è costituita da tutti i partecipanti, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, sempreché la propria adesione alla Consulta Giovani Casaleone sia formalmente intervenuta prima, rispetto alla data di convocazione assembleare.

2. Le votazioni avvengono per alzata di mano, con eventuale controprova, salvo l'elezione degli organi interni che avviene a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nominativo e nel rispetto della parità della rappresentanza di genere.

3. Non è ammesso l'esercizio della delega.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. La prima convocazione della Consulta è effettuata dal Sindaco o dall'Assessore o Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili. Nel corso della prima riunione, presieduta dal Sindaco o dall'Assessore o Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili, l'Assemblea dei partecipanti propone all'Amministrazione Comunale una rosa di candidati per l'elezione al ruolo di Coordinatore.

Compete al Consiglio Comunale l'elezione a scrutinio segreto nella prima seduta utile. In seguito alla comunicazione dell'elezione del Coordinatore, l'Assemblea eleggerà al proprio interno il Vice-Coordinatore, il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo, con indicazione di un solo nominativo per ciascuna carica.

2. L'Assemblea è riunita ordinariamente dal Coordinatore e straordinariamente dal Coordinatore o dal Consiglio Direttivo o, ancora, dai partecipanti nella misura minima del 20% degli iscritti ogni qualvolta se ne ravvisi la fondata necessità.

3. La convocazione dell'Assemblea in via ordinaria è comunicata ai membri della Consulta con almeno sette (7) giorni di anticipo dalla data dell'Assemblea stessa tramite messaggio di posta elettronica. È consentita la convocazione in via straordinaria dell'Assemblea con almeno 48 ore di anticipo.

4. L'Assemblea deve essere riunita comunque qualora ne faccia richiesta al Coordinatore almeno il 20% dei suoi membri, chiarendone la motivazione.

5. Il Sindaco e/o l'Assessore o il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili possono chiedere al Coordinatore la convocazione straordinaria dell'Assemblea ogniqualvolta ne ravvisino la necessità.

6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

7. Ai fini della validità della seduta di Assemblea, in prima convocazione deve essere presente il 50% degli iscritti più uno, mentre in seconda convocazione l'Assemblea risulterà valida comunque.

8. Le deliberazioni sono prese, in un caso e nell'altro, a maggioranza semplice dei partecipanti presenti e sono impegnative per tutti i partecipanti, anche se assenti o dissenzienti.

9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte e ciascun verbale deve essere sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario.

Ogni aderente all'Assemblea ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

10. All'inizio di ogni riunione della Consulta sarà data lettura del verbale della seduta precedente, per l'approvazione. Al termine di ogni riunione la Consulta può proporre data ed argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta successiva.

Art. 12 – Poteri dell'Assemblea

1. Spetta all'Assemblea ordinaria:

a. designare nel corso della prima riunione una rosa di candidati per il ruolo di Coordinatore della Consulta, da proporre con comunicazione scritta al Consiglio Comunale per l'elezione a scrutinio segreto e con voto limitato ad uno nella prima seduta utile;

b. eleggere il Vice-Coordinatore, il Segretario ed i membri del Consiglio Direttivo;

c. l'eventuale adozione di regole interne di funzionamento per disciplinare i lavori dell'Assemblea;

d. definire gli obiettivi generali delle attività e il programma annuale da presentare all'Assessore o Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili (e per suo tramite al Sindaco e alla Giunta).

L'Assemblea elegge, a maggioranza semplice, il Vice-Coordinatore ed il Consiglio Direttivo, a scrutinio segreto, con indicazione di un solo nominativo su ciascuna delle cariche.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

a. le modifiche al regolamento della Consulta da sottoporre successivamente all'approvazione del Consiglio Comunale;

b. lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto al massimo da 10 (dieci) membri. Una stessa Associazione iscritta all'Albo Comunale delle Associazioni non può essere rappresentata da più membri all'interno del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo possono appartenere anche i rappresentanti dei Gruppi Giovani delle Parrocchie e membri esterni alle Associazioni.

1. Il Consiglio Direttivo è composto, tra gli altri membri, da:

- a. Coordinatore;
 - b. Vice-Coordinatore;
 - c. Segretario.
2. Le cariche di Coordinatore, di Vice-Coordinatore e di Segretario sono elettive.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica due (2) anni ed è rieleggibile.
4. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte a maggioranza e, in caso di parità, il voto del Coordinatore vale doppio. Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione di tutta la Consulta.
5. Se un componente del Consiglio Direttivo si assenta per tre volte senza adeguata giustificazione viene considerato decaduto e l'Assemblea procede alla sostituzione mediante elezione.
6. Il Consiglio Direttivo attua il programma annuale discusso e deliberato dall'Assemblea attraverso:
- a. attività di ricerca;
 - b. promozione di attività (culturali, sportive...);
 - c. rapporti con altre Associazioni, Consulte e gruppi giovanili.
7. Il Coordinatore ed i componenti del Consiglio Direttivo decadono per scadenza mandato, per superamento dei limiti di età, per manifesta inattività, per quanto previsto dall'art. 8 c. 2, per mozione di sfiducia presentata da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea e votata a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.
8. Sono membri del Consiglio Direttivo (non computati nei 10 membri massimi di cui al presente articolo), senza diritto di voto, anche:
- a. il Sindaco;
 - b. l'Assessore o il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili o, in sua vece, un suo delegato. I membri del Consiglio Direttivo non percepiscono alcuna indennità né remunerazione.

Art. 14 – Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Coordinatore ogniqualvolta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà dei suoi componenti.

Art. 15 – Coordinatore

1. Il Coordinatore:
- a. presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo garantendo il corretto svolgimento delle adunanze;
 - b. rappresenta la Consulta di fronte agli organi comunali;
 - c. ha la facoltà di assegnare o rimuovere deleghe tematiche ai membri della Consulta;
 - d. convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea.
2. In caso di sua assenza, le funzioni vengono svolte dal Vice-Coordinatore.

Art. 16 – Segretario

1. Il Segretario redige i verbali degli incontri dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. Nel verbale devono essere riportati i contenuti dell'incontro e le decisioni prese. Il verbale dovrà essere firmato dal Coordinatore e dal Segretario e deve essere a disposizione dell'Assemblea. In caso di assenza del Segretario, il Coordinatore nomina un suo sostituto.

Art. 17 – Partecipazione

1. Gli organi della Consulta possono chiedere la partecipazione ai propri lavori (senza diritto di voto) di:
 - a. esperti;
 - b. rappresentanti di Enti ed Associazioni;

- c. Sindaco, Assessori, Consiglieri Comunali;
 - d. funzionari e dipendenti comunali.
2. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Art. 18 – Sede

La sede della Consulta Giovani Casaleone viene individuata nella sede comunale.

Art. 19 – Modificazioni

1. Il regolamento della Consulta può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione, sentita l'Assemblea della Consulta.
2. L'Assemblea, di sua iniziativa, può proporre al Consiglio Comunale modifiche al regolamento, mediante deliberazione approvata a maggioranza di 2/3 dei suoi componenti.

Art. 20 – Rinvii

1. Per quanto qui non previsto, i rapporti con la Consulta Giovani Casaleone sono disciplinati dal vigente Statuto del Comune di Casaleone e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per quanto applicabile.